CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 19 aprile 2007, n. 1812

Annulla T.A.R. Calabria - II Sezione, 9 ottobre 2006, n. 1142

La legge 15/1991 ha disposto che gli elettori non deambulanti possono votare in una sezione diversa dalla propria e ad essi più facilmente accessibile. Tale agevolazione nulla ha a che vedere con quella del voto assistito di cui all'art. 41 del t.u. 570/1960.

L'art. 41 del t.u. 570/160, nel disporre che il certificato medico deve attestare l'impedimento ad esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore, prescrive un'aggiunta alla diagnosi e non va inteso come esonero dall'indicazione della menomazione nel certificato stesso.

Omissis.
Diritto. Il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, contenente il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, all'articolo 41 prevede il voto con accompagnatore per « I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità», e dispone che il presidente del seggio indichi nel verbale il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, e alleghi al verbale il certificato medico «eventualmente esibito». L'articolo 9 della legge 11 agosto 1991 n. 271 ha aggiunto all'articolo 41 una disposizione, l'attuale ottavo comma, secondo cui i certificati medici debbono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un'altra persona.
Questa Sezione ha sempre affermato che l'impedimento, che consente il voto con accompagnatore (c.d. voto assistito) è soltanto quello che riguarda l'uso delle mani o della vista, e che esso deve risultare dal verbale o dal certificato medico «eventualmente» esibito. Appare ovvio che l'indicazione di simili impedimenti non ha nulla che possa confliggere con il diritto alla riservatezza, perché non si vede come possa essere circondato dal segreto il fatto che una persona è priva delle mani o della vista; ma in ogni caso il diritto alla riservatezza sarebbe recessivo rispetto all'interesse pubblico, inderogabile, che sia pubblicamente dichiarata la ragione per cui si deroga alla personalità e segretezza del voto. Diversamente, come il caso in esame mostra all'evidenza, si cade nell'abuso dell'istituto del voto assistito, che da mezzo per consentire il voto alle persone fisicamente impedite si trasforma in una deplorevole umiliazione delle persone anziane, prese a pretesto per votare due volte.
Nel caso in esame, uno dei ventiquattro elettori è stato ammesso al voto assistito perché non deambulante, cioè per un impedimento che non ha niente a vedere con la cecità e con l'uso delle mani. Per gli altri ventitre non è dato di sapere per quale ragione essi siano stati ammessi al voto con accompagnatore; e pertanto l'appello va accolto e l'elezione va annullata.
Il Collegio, considerato che i certificati medici prestampati dell'azienda sanitaria locale denotano alcuni equivoci nei quali sono cadute le amministrazioni interessate (oltre quello d'indicare fra le patologie legittimanti il voto assistito quelle "neuro sensoriali"), ritiene opportuno aggiungere due notazioni. Per quanto riguarda gli elettori non deambulanti, la legge 15 gennaio 1991 n. 15 ha previsto che essi, muniti di certificato medico dell'unità sanitaria locale o di patente di guida per non deambulanti, possano votare in sezione elettorale diversa dalla propria (più facilmente accessibile); e tale agevolazione non ha nulla a vedere col voto assistito di cui al citato articolo 41. L'altra notazione è che la modifica dell'articolo 41 del decreto n. 570 del 1960 operata dalla legge n. 271 del 1991, secondo cui i certificati medici debbono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un'altra persona, prescrive un'aggiunta alla diagnosi, e non va intesa come esonero dall'indicazione della menomazione.
Omissis.